



**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Seduta

Publica

del 29/5/2012

Deliberazione n. 111

**OGGETTO:**

**Giudizio "Impresa Individuale D'Alberti Giuseppe c/ Provincia" Sentenza n.2839 del T.A.R. sezione di Catania, notificata il 9/12/11. Riconoscimento della somma di € 44.529,85=come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.**

L'anno Duemiladodici il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	x	
2) BARBERA Giacinto	x	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	x	
5) BRANCA Massimiliano	x	
6) BRIUGLIA Piero		x
7) CALA' Antonino		x
8) CALABRO' Antonino		x
9) CALABRO' Giuseppe	x	
10) CALABRO' Vincenzo		x
11) CALI' Salvatore <sup>ROBERTO ACCIARINO</sup>		x
12) CERRETI Carlo		x
13) COPPOLINO Salvatore		x
14) DANZINO Rosalia		x
15) DE DOMENICO Massimo		x
16) FIORE Salvatore Vittorio	x	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	x	
18) GALATI Rando Santo	x	
19) GALLUZZO Giuseppe	x	
20) GRIOLI Giuseppe	x	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi	x	
23) GULOTTA Roberto		x

24) ITALIANO Francesco		x
25) LA ROSA Santi Vincenzo		x
26) LOMBARDO Giuseppe		x
27) MAGISTRI Simone		x
28) MAZZEO Stefano		x
29) MIANO Salvatore Giuseppe		x
30) MIRACULA Filippo		x
31) MUSCARELLO Antonino <sup>ANTONIO</sup>		x
32) PALERMO Maurizio	x	
33) PARISI Letteria Agatina		x
34) PASSANITI Angelo	x	
35) PASSARI Antonino	x	
36) PREVITI Antonino		x
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		x
38) RAO Giuseppe		x
39) RELLA Francesco		x
40) SAYA Giuseppe	x	
41) SCIMONE Antonino	x	
42) SIDOTI Rosario		x
43) SUMMA Antonino	x	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		x
45) VICARI Marco		x

A riportare n.

13 10

Totale n.

19 26

Assume la Presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale ANNA MARIA TRIPLO

## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

### Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

≈ 1° Dipartimento ≈

U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali  
U.O. Legale e Contenzioso

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

---

#### Proposta

**PREMESSO** che, con sentenza n.2839/11, notificata alla Provincia Regionale di Messina il 9/12/11, il T.A.R. sezione di Catania - decidendo il giudizio promosso dall'impresa D'Alberti Giuseppe contro questa Provincia - ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni e al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria oltre al pagamento delle spese del giudizio;

**CONSIDERATO** che, in dipendenza della sentenza n.2839/11 notificata con formula esecutiva il 9/12/11, è dovuto il pagamento a D'Alberti Giuseppe della complessiva somma di € 44.529,85= comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali - giusto prospetto "Re Mida" allegato - secondo il seguente prospetto:

€ 36.031,22	sorte capitale (5% offerta economica decurtata del ribasso d'asta)
€ 1.563,72	rival. 1/12/09 (stip. contratto) - 1/12/2011 (depos. sent.)
€ 103,51	interessi dall'1/12/11 al 6/2/2012
€ 4.000,00	contributo unificato ric.introduttivo e motivi agg.)
€ 2.000,00	compensi in sent.
€ 250,00	spese gen.li 12,5%
€ 90,00	CPA 4% su € 2.250,00
€ 491,40	IVA 21% su € 2.340,00
<b>€ 44.529,85</b>	<b>TOTALE</b>

**CONSIDERATO** che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n.1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

**CHE** stante quanto sopra l'importo complessivo di € 44.529,85 = derivante dalla sentenza n.2839/11 del TAR Catania, può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 117/05 alla voce Maffa Lorenzo (impegno successivo 10093/09) reso libero da pignoramento successivo, che presenta la necessaria capienza:

**VISTO** l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà

secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

**VISTE** la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

**VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

**VISTA** la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

**VISTO** lo Statuto della Provincia Regionale;

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**DELIBERI di:**

**PRENDERE** atto della sentenza n.2839/11 del T.A.R. sezione di Catania notificata con formula esecutiva il 9/12/11 che ha definito il giudizio promosso da D'Alberti Giuseppe contro la Provincia;

**RICONOSCERE** come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma complessiva di **€ 44.529,85 =**;

**DARE ATTO** che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 117/05 alla voce Maffa Lorenzo ( impegno successivo 10093/09) reso libero da pignoramento successivo;

**DARE** atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

**Si allegano i seguenti documenti:**

1. Copia sentenza n.2839/11
2. Calcoli Re Mida
3. Nota prot.599/12 avv. Salvatore Iacuzzo.

**IL Responsabile dell'U.O.**

**IL DIRIGENTE**

**IL PRESIDENTE**



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:  
GIUDIZIO “Impresa individuale D’ALBERTI Giuseppe c/Provincia”. Sentenza  
n. 2839. TAR sez. CT notificato il 9/12/11. Riconoscimento della somma di  
€ 44.529,85 come debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo  
n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.473/Aff.Cons. del 22/03/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 2839 del TAR sez. CT notificato il 9/12/11;
- **VISTO** l’atto transattivo a completa tacitazione inviato dalla controparte in data 07.05.2012;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all’Ente;

- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE  
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio. Inoltre poiché il Tribunale Regionale ha disposto da parte della Segreteria del Tribunale la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica, si invitano gli Uffici preposti a comunicarci se sono state intraprese da parte della Procura azioni Giudiziarie per responsabilità di terzi.

Messina 09/05/2012

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**



The image shows two handwritten signatures in black ink. Above the signatures is a circular stamp. The stamp contains the text "CORTA REGIONALE" at the top, "MESSINA" in the center, and "PROCURA" at the bottom. The stamp is partially obscured by the signatures.


**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:  
**FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 13/2/2012

IL DIRIGENTE



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 06 MAR. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE




2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEDIMENTI PARZIALI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 23/2/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente  
del 2° Dip 1° U.D.  
Dott Antonino Calabrò



Il Dirigente  
del 2° Dip 1° U.D.  
Dott Antonino Calabrò

Il **PRESIDENTE** dà lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto n° 19 dell'O.d.G. principale, avente ad oggetto "Giudizio 'IMPRESA INDIVIDUALE D'ALBERTI GIUSEPPE c/ Provincia'. Sentenza n° 2839 del T.A.R. sezione di Catania, notificata il 9/12/11. Riconoscimento della somma di € 44.529,85 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D. Lgs. n° 267/00", nonché dei pareri espressi dai dirigenti competenti, dalla competente Commissione consiliare e dal Collegio dei Revisori dei conti.

Il **Consigliere Francesco ANDALORO** dichiara il voto contrario sulla proposta, come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e, quindi, non creare le condizioni perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Il **PRESIDENTE**, quindi, con l'assistenza degli scrutatori G. Saya, G. Calabrò e M. Palermo, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico ex art. 2 L.R. 48/91, che registra il seguente esito:

Consiglieri presenti:	19	
Consiglieri votanti:	18	
Favorevoli:	17	
Contrari:	1	
Astenuti:	1	(Scimone).

Il Consiglio approva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. to SALVATORE VITTORIO FIORI

Il Segretario Generale

F. to GIUSEPPE CALUZZO

F. to ANNA MARIA TRIPPOLO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con n. \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li \_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 10 GIU. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to \_\_\_\_\_

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 08 GIU. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe D'Angelo  
(Giuseppe D'Angelo)



Avv. IACUS 22A  
(PALERMO)

SE NOTI ICHIC  
**URGENZA**

M.F)  
770

N. 2839/11 REG. PROV. COLL.  
N. 029122009 REG. RIC.

15.11  
2.24  
1.870  
21.8




REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

44425



**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2912 del 2009, integrato da  
motivi aggiunti, proposto da:

Impresa Individuale D'Alberti Giuseppe, rappresentato e difeso dagli  
avv. Salvatore Iacuzzo, Ivan Canonico, Maria Rita Vitale,  
domicilio eletto presso Andrea Caponetto in Catania, via  
Settembre, 19;

*contro*

Provincia di Messina;

*nei confronti di*

Impresa Individuale Minnella Michelangelo, Impresa Individuale di  
Maria Pietro, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Murgia, con  
domicilio eletto presso Alessandro Arcifa in Catania, via Grasso  
Finocchiaro, 75;

*per l'annullamento*



27 DIC 2011

quanto al ricorso introduttivo

- del verbale di gara del 10/09/2009, nella arte in cui l'ATI Minnella - Di Maria è stata ammessa alla gara;

- del verbale di gara del 15/09/2009 con il quale la gara è stata aggiudicata in via provvisoria alla controinteressata Minnella- Di Maria;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della nota n. 3497 del 29/10/2009

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Impresa Individuale Minnella Michelangelo e di Impresa Individuale di Maria Pietro;

Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Impresa Minnella Michelangelo;

Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

L'impresa individuale Giuseppe D'Alberti ha partecipato alla gara indetta dalla Provincia Regionale di Messina per l'affidamento dei lavori di adeguamento per la messa in sicurezza e per il miglioramento



*ed*

della percorribilità lungo la S.P. 155 di S. Salvatore di Fitalia (PIT 33 Nebrodi), collocandosi - in esito al sorteggio tra imprese con identico ribasso percentuale dell'offerta - al secondo posto, mentre la gara è stata aggiudicata all'A.T.I. Minnella Michelangelo - Di Maria Pietro.

Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti con i quali la predetta ATI è stata ammessa alla gara e i conseguenti provvedimenti di aggiudicazione deducendo le seguenti censure:

1. violazione e falsa applicazione del punto 2) del disciplinare di gara in relazione all'art. 15 e 15bis del D.P.R. 34/2000: la mandataria Minnella, ha prodotto un'attestazione S.O.A. la cui validità triennale è scaduta il giorno 11/09/2009 e, quindi, in data antecedente all'aggiudicazione della gara, che è intervenuta in data 15/09/2009. L'impresa, non avendo nemmeno documentato alcuna richiesta di rinnovo nei termini previsti dall'art. 15 del D.P.R. 34/2000, doveva essere esclusa dalla gara.
2. Violazione e falsa applicazione del punto 1.6 del disciplinare in relazione al punto 9) del bando di gara: Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della legge n 109/1994 nel testo vigente nella Regione Siciliana: l'impegno al rilascio della cauzione definitiva non sarebbe stato rilasciato nelle misura e nei modi richiesti dall'art. 30, commi 1 e 2 bis del testo coordinato espressamente richiesto dal bando e dal disciplinare (mancherebbero l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta



4

scritta della stazione appaltante e le modalità di svincolo progressivo della garanzia).

3. Violazione e falsa applicazione del punto 1.4 lett. d) in relazione all'omessa indicazione della dichiarazione sul possesso dei requisiti di moralità del direttore tecnico cessato dalla carica sig. Calogero Carbone.

Parte ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati ed il risarcimento del danno conseguenti all'omessa aggiudicazione della gara.

L'A.T.I. controinteressata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, controdeducendo ai singoli di motivi di ricorso e affermando che l'unico momento determinante ai fini della verifica della validità temporale dell'attestazione S.O.A. è quello della presentazione dell'offerta, e che in ogni caso l'Impresa Minnella *"ha avuto rinnovato l'attestato S.O.A. dalla stessa SOAMediterranea s.p.a. alla quale aveva richiesto tempestivamente il rinnovo del certificato"* (cfr. pag. 3 della memoria difensiva depositata in data 09/02/2010) allegando a tal fine una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore della SOAMediterranea s.p.a. (cfr. nota prot. n. 2706 del 03/12/2009) nella quale si attesta che *"l'impresa Minnella ... ha presentato richiesta di rilascio dell'attestazione di cui all'art. 15 del DPR 34/00, ben prima della sua scadenza.... Con la presente si certifica che la Minnella Michelangelo (...) ha posseduto con continuità i requisiti di cui all'art. 17 e 18 del DPR 34/00 (...)".*

Con ricorso incidentale, la controinteressata ha, inoltre, impugnato i verbali di gara nella parte cui la ricorrente è stata ammessa alla gara

nonostante alcune omissioni documentali riguardante il D.U.R.C.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha ulteriormente dedotto - a seguito di accesso alla documentazione di gara - che l'aggiudicataria era priva di attestazione S.O.A. anche al momento della verifica dei requisiti.



Con ordinanza n. 245/2010, la Sezione ha respinto la domanda cautelare.

Con ordinanza n. 485/2010, il C.G.A. ha respinto l'appello avverso la decisione cautelare di primo grado rilevando che *"...i lavori ... sono stati eseguiti oltre l'80% e che detta circostanza rende opportuno che non vengano sospesi i lavori in corso, potendo le pretese patrimoniali dell'appellante trovare soddisfacimento nell'eventualità dell'accoglimento dell'appello"*.

32

32

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011, già fissata per la trattazione del merito del ricorso sono stati disposti incumbenti istruttori, al fine di verificare la validità temporale dell'attestazione S.O.A. presentata ai fini della partecipazione alla gara.

In data 29/07/2011, la società SOAMediterranea, in esecuzione dell'ordinanza n. 1452/2011, ha depositato i documenti e i chiarimenti richiesti comunicando che: *"il contratto con l'impresa Minnella Michelangelo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 24/00 è stato stipulato in data 09/09/2009 (...), che i requisiti di cui agli artt. 17 e 8 del D.P.R. 24/00 erano in possesso dell'impresa Minnella Michelangelo alla data della firma del contratto di qualificazione e che l'attestazione è stata emessa in data 20/11/2009"*.

Le parti hanno successivamente scambiato memorie e alla pubblica

udienza del 3 novembre 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

### DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio esamina il ricorso incidentale concernente la presunta mancanza del requisito della regolarità contributiva in capo alla società ricorrente. In particolare, la controinteressata sostiene che l'impresa mandante Giovanni Cassano si sia limitata a produrre solo una richiesta di rilascio del D.U.R.C. effettuata in data 11/08/2009, in periodo antecedente i trenta giorni dalla celebrazione della gara (07/09/2009) e quindi in violazione dell'ultimo capoverso della lettera c) del disciplinare di gara (modalità di dimostrazione della regolarità contributiva) a tenore del quale "(...) *si specifica che la dichiarazione sostitutiva viene accolta solo se verrà documentata l'avvenuta richiesta della certificazione attestante al regolare contributivo e risultano trascorsi 30 giorni dalla data della predetta richiesta*". Inoltre, la mandante avrebbe reso una dichiarazione errata in ordine alla posizione I.N.A.I.L. indicando un numero di matricola diverso da quello indicato nel C.I.P. e nella richiesta di D.U.R.C.

Le censure sono infondate.

Ai fini della dimostrazione del requisito della regolarità contributiva per la partecipazione alle procedure di affidamento, il disciplinare richiama le modalità disciplinate nel D.A. 24/02/2006 che prevede: a) la produzione del D.U.R.C. o di copia conforme autenticata (artt. 2 e 4 del decreto); b) l'avvenuta formazione del silenzio assenso su una richiesta tempestivamente formulata (c per questa fattispecie,



ca



coerentemente con la ratio della norma di cui all'art. 5 del citato D.A., il disciplinare prescrive il decorso del termine id trenta giorni dalla data della richiesta); c) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 45/2000, sulla base di un modulo predisposto dalle stazioni appaltanti (art. 6). Dalla documentazione depositata agli atti (cfr. allegato n. 1) emerge che l'impresa Cassano si è avvalsa di quest'ultima facoltà sottoscrivendo la dichiarazione sostitutiva secondo il modulo predisposto dalla stazione appaltante. Quanto alla presunta erronea indicazione del numero della posizione I.N.A.I.L. è stato ampiamente documentato come il codice indicato dall'impresa cassano sia effettivamente al codice ditta (n. 695473) richiesto dalla modulistica concernete a posizione I.N.A.I.L. (che a differenza dell'I.N.P.S. non fa riferimento al numero di matricola o di iscrizione, bensì al predetto "codice ditta").

*Handwritten mark*

Il ricorso incidentale è pertanto infondato e va respinto.

2. Con il primo motivo del ricorso introduttivo, l'impresa ricorrente sostiene che l'aggiudicataria dell'appalto dovesse essere esclusa per aver prodotto un attestato S.O.A. la cui validità triennale risultava scaduta alla data dell'aggiudicazione della gara e per non aver documentato alcuna tempestiva richiesta di rinnovo nei termini prescritti dall'art. 15bis del D.P.R. 34/2000. Con successivo ricorso per motivi aggiunti ha, inoltre, contestato la mancanza di una valido ed efficace attestato S.O.A. al momento della verifica dei requisiti ( verifica richiesta con nota della Provincia regionale di Messina n. 33390 del 30/09/2009 adempiuta dall'aggiudicataria con documenti

depositati il 14/10/2009, tra i quali, tuttavia, non è ricompresa al cuna certificazione S.O.A.)

Parte ricorrente ha quindi concluso ritenendo che l'A.T.I. Minnella fosse carente di valida attestazione S.O.A. anche al momento della conferma dell'aggiudicazione provvisoria e della stipula del contratto.

3. Prima di esaminare la censura occorre premettere che, ai sensi degli artt. 15 e 15 bis del D.P.R. 34/2000 (applicabile *ratione temporis* alla gara in questione):

- a) la durata dell'efficacia dell'attestazione S.O.A. è pari a cinque anni, ma è soggetta a verifica triennale in ordine mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale;
- b) almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, la quale nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria;
- d) l'efficacia della verifica decorre (con effetto retroattivo all'evidenza inteso ad evitare soluzioni di continuità riconnesse al ritardo della procedura di revisione non imputabili all'impresa) dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; laddove, tuttavia, la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte dell'impresa (cfr T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 11 gennaio 2007, n. 48; determinazione n. 6 del 21 aprile 2004 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Ne consegue che l'impresa può partecipare alle gare anche nelle more



92



9

della effettuazione della verifica triennale, anche quando sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza (Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3878; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 11 gennaio 2007, n. 48). Circa l'efficacia quinquennale della certificazione S.O.A., la giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che l'ininterrotta efficacia della certificazione non si verifica per il mero esito positivo della verifica triennale (e tanto meno per la stipula con l'organismo di certificazione del contratto per procedere alla verifica dell'attestazione già rilasciata), ma solo quando la predetta verifica triennale, tempestivamente richiesta secondo la ricordata previsione del comma 1 dell'art. 15 bis del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si sia anche conclusa entro la scadenza triennale della certificazione. *"Del resto, l'opinione che ritenesse sufficiente al fine dell'efficacia quinquennale dell'attestazione SOA la sola tempestiva richiesta della revisione triennale comporterebbe un'inammissibile interpretatio abrogans delle puntuali previsioni contenute nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 bis del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, finalizzate a rendere certo, effettivo ed affidabile il contenuto dell'attestazione, in quanto renderebbe meno pregnante l'obbligo comportamentale imposto alle imprese di chiedere con tempestività la revisione"* (Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 201, n. 4477)


La giurisprudenza ha, infine, affermato che il possesso dei requisiti delle imprese per partecipare alle gare di appalto ad evidenza pubblica deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (cfr: C.G.A.,



27 aprile 2009, n. 304; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 5 giugno 2008 n. 1163, T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 28 dicembre 2006 , n. 8182) fermo restando, ovviamente *“che la conservazione dei prescritti requisiti debba essere debitamente accertata al momento della stipulazione del contratto”* (C.G.A. 304/2009 citata).

4. In punto di fatto, risulta dalla documentazione versata in atti che:

- a) l'Impresa Minnella ha prodotto, ai fini della partecipazione alla gara, un attestato S.O.A. rilasciato dalla società Impresoa in data 20/10/2008, di durata quinquennale, con scadenza triennale fissata al 11/09/2009;
- b) la predetta impresa è stata ammessa alla gara in data 10/09/2009, mentre l'aggiudicazione provvisoria è stata disposta in data 15/09/2009;
- c) con nota n. 33390 del 30/09/2009 la stazione appaltante ha chiesto la presentazione della documentazione in originale ai fini della verifica dei requisiti per la stipula del contratto;
- d) l'impresa Minnella ha trasmesso una serie di documenti tra i quali non figura né la richiesta di rinnovo ai sensi dell'art. 15bis citato, né alcun attestazione S.O.A. in originale (cfr. nota assunta al protocollo della Provincia in data 14/10/2009);
- e) con nota n. 3782 del 18/11/2008, la Provincia ha poi comunicato all'ufficio contratti l'aggiudicazione dei lavori alla ditta Minnella, disponendone la consegna in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto; i lavori sono stati consegnati in data 01/12/2009;
- f) la controinteressata Minnella, solo nel corso del giudizio ha



prodotto una nota rilasciata in data 03.12.2009 prot. 2706 dalla società SOAMediterranea (diversa, quindi, rispetto alla Impresoa s.p.a. che aveva rilasciato l'attestazione prodotta n sede di gara) nella quale l'amministratore unico dichiara che *"l'impresa Minnella Michelangelo in possesso della certificazione S.O.A. con scadenza 11/09/2009 ha presentato richiesta di rilascio dell'attestazione di cui all'art. 15 del D.P.R. 34/00 ... e che dalla data della richiesta dell'attestazione ... ha posseduto con continuità i requisiti di cui agli art. 17 e 8 del D.P.R. 34/2000"* (cft nota prot. n. 2706 del 03/12/2009);


g) in esecuzione dell'ordinanza n. 2912/2009 con la quale è stata disposta attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza della conferma triennale di mantenimento dei requisiti, è emerso che l'impresa Minnella in data 09/09/2009 ha sottoscritto un nuovo contratto di qualificazione ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 34/2000 e che in data 20/11/2009 è stata rilasciata una nuova l'attestazione contrassegnata dal numero 3875/03/00.

5. Dalle suesposte circostanze possono trarsi le seguenti considerazioni.

E' incontestato che la controinteressata abbia prodotto una attestazione S.O.A. con scadenza fissata per la data del 11/09/2009 e, quindi, valida per la partecipazione e per l'ammissione alla gara avvenuta il 10/09/2009. Tuttavia, è altrettanto incontestato che la ditta Minnella non abbia tempestivamente richiesto alcuna verifica di mantenimento dei requisiti "presso la stessa" S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione così come richiesto dall'art. 15

bis del D.P.R. 34/2000, per cui la validità dell' attestazione presentata ai fini della partecipazione è irrimediabilmente scaduta.

Invero, l'impresa Minnella, solo in data 09/09/2009 (ben oltre il termine di "sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale", di cui all'art. 15bis citato) ha sottoscritto un NUOVO contratto di qualificazione, con una differente società di attestazione, la quale ha rilasciato il certificato in data 20/11/2009. E' quindi evidente che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della controinteressata - la nuova attestazione contrassegnata dal numero 3875/03/00 non possa in alcun modo essere assimilata al procedimento di verifica triennale (la cui conferma è eseguibile, peraltro, dalla "stessa SOA", cfr. art.15bis), poiché, non solo non sono stati rispettati i termini previsti dall'art. 15 bis, ma con il contratto sottoscritto in data 09/09/2009, la SOAMediterranea s.p.a. si è obbligata a *"svolgere l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica di qualificazione... e a compiere la procedura di rilascio dell'attestazione entro 90 giorni dalla data della stipula del contratto"*, mentre nessun riferimento o richiamo è fatto ad alcuna attività di rinnovo della precedente attestazione. Ancora, va evidenziato come l'attestazione n. 3875/03/00, non contiene alcun riferimento alla precedente attestazione (infatti il campo *"sostituisce l'attestazione n."* è vuoto) e la data del 20/11/2009 decorre come *"data attestazione originaria"*; infine, la nuova attestazione ha un oggetto parzialmente differente rispetto alla precedente attestazione rilasciata dalla società Impresoa (cfr in particolare le differenti classifiche delle categorie OG1 e OG3).



*g.c.*

Dalle superiori argomentazioni emerge che l'attestazione presentata ai fini della partecipazione alla gara non è mai stata rinnovata e si è verificata una soluzione di continuità nella fase compresa tra la data di ammissione della controinteressata alla gara e le successive fasi di verifica della documentazione e aggiudicazione definitiva nelle quali l'impresa Minnella non risultava più in possesso della attestazione per le categorie e classifiche richieste nel bando di gara: soluzione di continuità in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, che avrebbe dovuto senz'altro condurre alla esclusione della controinteressata dalla procedura di gara. (cfr in termini C.G.A. 1 giugno 2010 n. 975 e T.A.R. Sicilia – Palermo, III 5 maggio 2009 n. 856).

Il primo motivo di ricorso è quindi fondato e determina, in considerazione della sua natura assorbente - l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

6. La fondatezza del ricorso, impone, inoltre, l'esame della domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario formulata dalla parte ricorrente nella dedotta impossibilità di conseguire ormai, ad appalto affidato ed eseguito, la tutela in forma specifica della azionata pretesa dalla ricorrente. In particolare la ricorrente, seconda classificata in esito al sorteggio tra offerte con uguale percentuale di ribasso, ha chiesto la liquidazione del lucro cessante nella misura del 10% dell'importo dei lavori (base d'asta decurtato del ribasso offerto) e della perdita di chance nella misura del 5% del valore complessivo dell'appalto, oltre interessi e rivalutazione.

6.1. La pretesa risarcitoria vantata dalla ricorrente trova certamente fondamento nell'illegittima condotta posta in essere dall'ente appaltante nello svolgimento della procedura di gara; sussiste, inoltre, nella fattispecie il diretto collegamento tra l'illegittimità posta in essere dalla Provincia Regionale di Messina e la pretesa rivolta al conseguimento del bene della vita (l'aggiudicazione della gara) che rende risarcibile la lesione subita dall'interesse pretensivo rimasto insoddisfatto. Quanto all'elemento soggettivo, la Sezione rileva, anzitutto, che non vi è alcuna necessità di accertare la componente soggettiva dell'illecito, sulla base dei più recenti indirizzi della giurisprudenza comunitaria.

(Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione III 30 settembre 2010, n. C- 314/09; cfr. inoltre, T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, 07 dicembre 2010, circa l'applicabilità dei principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia anche in relazione agli appalti il cui importo si collochi sotto alla c.d. soglia comunitaria). In ogni caso, nel caso in esame, la colpa è desumibile dalla palese ed inescusabile violazione delle norme che, nel caso di specie, presiedevano all'esercizio dell'azione amministrativa, attesa la superficialità dell'istruttoria condotta dalla stazione appaltante sulla verifica dei requisiti dell'aggiudicataria provvisoria.

6.2 Quanto al lucro cessante, esso dovrebbe essere, in via generale, risarcito riconoscendo la spettanza dell'utile d'impresa nella misura del 10% dell'offerta (nella fattispecie in esame pari a € 72062,44), in base al criterio di cui all'art. 345 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Tale

voce di danno, quantificabile col menzionato parametro presuntivo del mancato guadagno, deve essere, però, sostenuta da adeguata prova in ordine alla impossibilità per l'impresa ricorrente di utilizzare i mezzi e la manodopera lasciati disponibili per altri lavori, ben potendosi ipotizzare, in assenza di una simile prova, che l'impresa stessa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per l'esecuzione di altri appalti, riducendo in parte la propria perdita di utilità (da ultimo sul principio dell'*aliunde perceptum*: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2011, n. 1681).

Nella specie, tale prova non risulta fornita, poiché la ricorrente si è limitata ad affermare che *“durante il periodo in cui avrebbero dovuto eseguirsi i lavori oggetto dell'appalto, l'ATI ricorrente non ha assunto alcuna commessa pubblica”* (in contraddizione, peraltro, con quanto affermato a pagina 22 della medesima memoria laddove afferma che *“... pur avendo altre commesse ... l'impresa nell'eseguire l'appalto negatogli avrebbe potuto comunque assumere altri dipendenti...”*).

Non essendo stata, inoltre, prodotta alcuna prova relativa all'utile effettivo che la ricorrente avrebbe potuto ricavare dallo svolgimento del servizio, in mancanza di ogni supporto probatorio, non può trovare applicazione il criterio di quantificazione invocato, col rischio che il risarcimento riconosciuto potrebbe essere superiore al danno patito e potrebbe essere più favorevole all'imprenditore dell'impiego del capitale investito, ciò in contrasto con la stessa nozione di risarcimento, ossia di ripristino della situazione patrimoniale lesa dall'inadempimento (Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3144). In

tal modo, l'operatore economico illegittimamente escluso da una gara non avrebbe più interesse a provare in modo puntuale il danno subito quanto al lucro cessante, perché presumibilmente otterrebbe di meno, sicché appare preferibile l'indirizzo che esige la prova rigorosa, a carico dell'impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5098; 13 giugno 2008 n. 2967 e 5 aprile 2005, n. 1563). Al riguardo la Sezione ritiene di condividere l'orientamento espresso della più recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2011, n. 1193 e Sez. VI, 21 settembre 2010 n. 7004), secondo cui in difetto della effettiva e concreta prova del danno nei termini sopra descritti, è da ritenere - secondo l'*id quod plerumque accidit* - che l'impresa "in quanto soggetto che esercita professionalmente una attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili - normalmente non rimane inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma si procura prestazioni contrattuali alternative che dalla cui esecuzione trae utili". ( Cons. Stato, sez VI, 15 febbraio 2011, n. 16819).

Inoltre, il principio della "prova rigorosa" costantemente affermato dalla giurisprudenza trova oggi espressa conferma nell'art. 124 del D.Lgs. 104/2010, che, nel rito degli appalti, prevede il risarcimento del danno (per equivalente) "subito e provato".

In conclusione, nella fattispecie in esame - avuto riguardo al fatto che la ricorrente non ha assolto l'onere di provare l'ammontare effettivo del danno conseguito a seguito dell'illegittima esclusione dalla gara di cui in causa, va individuato, in via equitativa, l'importo del

risarcimento dovuto in suo favore nella misura del 5% dell'offerta economica prodotta in gara dalla stessa. Sulla somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno ingiusto causato dalla stazione appaltante in conseguenza dell'irregolare svolgimento della gara dovrà, infine, essere computata la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dalla data della stipula del contratto con l'impresa che è risultata illegittimamente aggiudicataria fino a quella di deposito della decisione del giudice del risarcimento, data quest'ultima che costituisce il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta; sulle somme rivalutate non si devono invece aggiungere gli interessi, atteso che altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto nel caso di assegnazione dell'appalto (Consiglio Stato, sez. V, 30 luglio 2008, n. 3806). Spettano, invece, gli interessi nella misura legale dalla data della pubblicazione della presente decisione, fino all'effettivo soddisfo.

6.3 Quanto, invece, alle voci di danno da perdita di *chances* e di mancate referenze, manca alcun principio di prova in ordine alla richiesta formulata dalla parte ricorrente, non avendo essa dimostrato (così come richiesto dall'art. 124 citato) in quale misura l'importo dei lavori non aggiudicati (peraltro molto al di sotto della soglia comunitaria) abbia concretamente prodotto un danno (ad esempio la non riconferma della classe di appartenenza ai fini dell'attestazione S.O.A.), mentre la circostanza di non aver potuto spendere gli ulteriori requisiti tecnico economici derivanti dalla mancata



esecuzione dei lavori, appare del tutto ipotetica, mancando, al riguardo, alcuna indicazione circa le ulteriori gare alle quali la ricorrente non abbia potuto partecipare per l'impossibilità di far valere l'esecuzione dei lavori illegittimamente non eseguiti ovvero di gare che non sia stata in grado di aggiudicarsi in ragione del difetto dei requisiti tecnico - organizzativi.


In sostanza, manca sotto tale profilo, non solo la prova del danno, ma anche la prova del nesso di causalità tra l'omessa esecuzione dei lavori e il presunto "danno da perdita di chances". Ne consegue che non si ritiene di potere dare seguito alla dedotta richiesta risarcitoria.

In conclusione, solo nei limiti precisati sub 6.2, la domanda di risarcimento del danno va accolta con conseguente condanna della Provincia Regionale di Messina alla liquidazione in favore dell'impresa ricorrente della somma corrispondente al 5% dell'offerta economica prodotta in gara dalla stessa (base d'asta decurtata del ribasso offerto) oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, e gli interessi data della pubblicazione della presente decisione, fino all'effettivo soddisfo.



7. Le spese processuali seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente e amministrazione intimata, secondo la liquidazione operata in dispositivo, mentre possono compensarsi tra le parti in ragione della parziale reciproca soccombenza e della particolarità degli aspetti fattuali sottesi alla controversia.

8. Va, ancora una volta, rilevato il ricorrente fenomeno dell'identità della percentuale di ribasso presentata dai concorrenti negli appalti dei




lavori pubblici in Sicilia. Nel caso in esame, in particolare, tutti i concorrenti (379 imprese) hanno presentato l'offerta con la medesima percentuale di ribasso, pari a 7,3152. Tale generalizzato fenomeno - oltre a porsi in contrasto con i canoni di efficienza economica, competitività e reale concorrenza tra imprese - risulta sintomatico della violazione della regola della segretezza dell'offerta propria dell'evidenza pubblica e induce a ritenere che l'identità di un elevato numero di percentuale di ribasso oltre a influenzare le medie aritmetiche possa assumere i connotati di un ribasso d'asta concordato tra i concorrenti, idoneo a integrare gli estremi del reato di turbativa d'asta di cui all'art. 353 c.p.

Per le ragioni suesposte e per l'elevata incidenza statistica di tale fenomeno nella quasi totalità delle gare di appalto di lavori pubblici nella Regione Siciliana, va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, competente per territorio in relazione al luogo di svolgimento delle operazioni di gara, per la valutazione della sussistenza di eventuali ipotesi di reato nei fatti descritti.

9. Copia della presente sentenza va trasmessa, altresì, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per l'eventuale riscontro di danno erariale, tenuto conto che la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno (e alle spese di giudizio) costituiscono diretta conseguenza dell'operato della p.a.

10. Tenuto conto, infine, che ai sensi dell'art. 70 1° comma, lettera a) del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici "nello



*svolgimento della propria attività le S.O.A. devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del codice",* copia della sentenza, dell'ordinanza istruttoria n. 2912/2009 e delle note prodotte dalla società MediterraneaSOA (nota prot. n. 2706 del 03/12/2009 e nota n. 1737 del 22/07/2011), vanno trasmesse Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per eventuali profili connessi alla vigilanza sul sistema di qualificazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, condanna la Provincia Regionale di Messina a liquidare e pagare, a titolo di risarcimento dei danni in favore della ricorrente, la somma corrispondente al 5% dell'offerta economica da essa presentata in sede di gara oltre rivalutazione monetaria.

Rigetta le ulteriori domande di risarcimento.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio nella misura di € 2000,00 (euro duemila/00) oltre I.V.A. , C.P.A., contributo unificato e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Dispone che la Segreteria trasmetta copia della presente sentenza e degli atti richiamati in motivazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, alla Procura Regionale della Corte dei



Conti e alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le eventuali valutazioni di rispettiva competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Salvatore Schillaci, Consigliere

Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 1 DIC. 2011

IL SEGRETARIO

(ARDIRETTORE DIST. DI PEE. amm.)

(Dott. Agnese Anna Barone)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA  
SEZIONE DI CATANIA

È copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta di Aut. S. Lucia

per uso notificata

Si compone di n. 21 (notizie) facciate

Catania, il 16-12-11



COLLABORATORE  
S. BARONELLA

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2011, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Salvatore Iacuzzo, procuratore dell'impresa D'Alberti Giuseppe, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario in servizio presso la Corte di Appello di Catania, ho notificato copia conforme all'originale della superiore sentenza TAR Catania, Sez. I, n. 2839/2011 che precede, al:

- Impresa individuale Minnella Michelangelo, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Murgia, con domicilio eletto presso l'Avv. Alessandro Arcifa sito in Catania, Via Grasso Finocchiaro n. 75, CAP 95126

*o - del domicilio  
Quo A. Arcifa.*

- Impresa individuale Di Maria Pietro, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Murgia, con domicilio eletto presso l'Avv. Alessandro Arcifa sito in Catania, Via Grasso Finocchiaro n. 75, CAP-95126

*o - del domicilio Quo A. Arcifa*

- Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, Palazzo dei Leoni, Messina CAP 98122

*76416885280-7*

L'Ufficiale Giudiziario

Numero: 2839/2011

Pratica: D'Alberti Giuseppe contro Provincia

Causale: Bando di gara

1. Primo capitale puro originario: € 36.031,22

2. Importo lordo comprese le spese: € 36.031,22

3. Data da cui decorrono gli interessi: 01-12-2009

4. Data finale del calcolo degli interessi: 01-12-2011

5. Tipo di credito: Credito di valore

6. Giorno iniziale produttivo di interessi: NON produttivo di interessi

8. Rivalutazione monetaria: Si

9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale

10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: AGO 2011 = 103,2)

11. Rivalutazione ed interessi: Solo rivalutazione monetaria, senza interessi

23. Applica tasso debitore: No

**SITUAZIONE CONTABILE AL 01-12-2011**

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 36.031,22	L. 69.766.170
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 0,00	L. 0
Rivalutazione totale maturata (dal 01-12-2009 al 01-12-2011)	€ 1.563,72	L. 3.027.782
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 1.563,72	L. 3.027.782
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
<b>A SALDO TOTALE RESIDUANO</b>	<b>€ 37.594,94</b>	<b>L. 72.793.952</b>

di cui:

Capitale = 36.031,22 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 1.563,72 -- Interessi = 0,00

**SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI**

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

Numero: 2839/2011

Pratica: D'Alberti Giuseppe contro Provincia

Causale: Bando di gara

1. Primo capitale puro originario: € 37.594,94  
 2. Importo lordo comprese le spese: € 37.594,94  
 3. Data da cui decorrono gli interessi: 01-12-2011  
 4. Data finale del calcolo degli interessi: 05-02-2012  
 5. Tipo di credito: Credito di valuta  
 6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi  
 7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi  
 9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale  
 16. Tasso creditore: Legale  
 23. Applica tasso debitore: No  
 30. Gg. annuali per il calcolo: 365  
 32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

## SITUAZIONE CONTABILE AL 05-02-2012

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 37.594,94	L. 72.793.954
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 103,51	L. 200.433
Rivalutazione totale maturata (dal 01-12-2011 al 05-02-2012)	€ 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 103,51	L. 200.433
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 37.698,45	L. 72.994.387

di cui:

Capitale = 37.594,94 – Accessori = 0,00 – Rivalutazione = 0,00 – Interessi = 103,51

## SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

**Avv. Salvatore Iacurzo**  
**Via Libertà 102**  
**93100 Caltanissetta**  
**Tel 0934-594379 - Fax 0934-1904033**  
**FAX 0934**

**PROVINCIA REGIONALE**  
**DI MESSINA**  
**ENTRATA PRESIDENZA**  
**01/02/2012**  
**Protocollo n°0000599/12/GAB**

Alla **Provincia Regionale di Messina**  
**Ufficio Legale**  
**Palazzo Dei Leoni**  
**Via Cavour n. 1**  
**98122 MESSINA**  
**Fax 090/7761708**

e.p.c. **All'On.le Avv. Nanni Ricevuto**  
**Presidente della Prov. Reg.le di Messina**  
**Palazzo dei Leoni**  
**Via Cavour n. 1**  
**98122 MESSINA**  
**Fax 090/715165**

**RACCOMANDATA A/R**  
**ANTICIPATA VIA FAX**

**OGGETTO: Esecuzione sentenza TAR Catania, Sez. I°, n. 2839 dell'01/12/2011, passata in giudicato.**

Nel nome, per conto e nell'interesse dell'impresa individuale D'Alberti Giuseppe, con sede in Mazara del Vallo (TP), Via Felice Casorati n. 14, P.IVA 01825680810, in persona dell'omonimo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dallo scrivente legale, si premette:

che con sentenza del TAR Catania, Sez. I°, n. 2839 dell'01/12/2011 è stato accolto il ricorso n. 2912/2009, integrato da motivi aggiunti e per l'effetto la Provincia Regionale di Messina è stata condannata a liquidare e pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni la somma corrispondente al 5% dell'offerta economica dalla stessa presentata in sede di gara, oltre la rivalutazione monetaria, nei termini esplicitati in motivazione.

Con la stessa sentenza, la Provincia Regionale di Messina è stata condannata al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio, in favore dell'impresa individuale D'Alberti Giuseppe, nella misura di € 2.000,00 oltre I.V.A., C.P.A., contributo unificato e spese generali.

La sentenza di cui sopra è stata notificata alla Provincia Regionale di Messina in data

441/00  
 3.2.2012



12/12/2011, nonché alla parte controinteressata in data 14/12/2011.

La sentenza in questione è passata in giudicata non essendo stato interposto appello né da parte della Provincia Regionale di Messina né da parte controinteressata.

Ciò premesso, risulta acclarato e consolidato che l'impresa individuale D'Alberti Giuseppe è creditrice nei confronti della Provincia Regionale di Messina delle seguenti somme:

- per risarcimento danni quantificato alla data del 31/01/2012 per complessivi € 38.002,96, secondo la seguente specifica:
  - a) € 36.031,22 (5% dell'offerta economica prodotta dall'impresa D'Alberti Giuseppe decurtata del ribasso d'asta);
  - b) € 1.855,16 (rivalutazione monetaria dal dicembre 2009 – data della stipula del contratto – a tutto il 31/12/2011);
  - c) € 116,58 (interessi legali dall'01/12/2011 – data deposito sentenza – al 31/01/2012)
- per onorari e spese di giudizio per complessivi € 6.429,30 (onorario, IVA, C.P.A., spese generali e n. 2 contributi unificati <ricorso introduttivo e ricorso per motivi aggiunti>).

Con la presente, al fine di evitare ulteriori aggravii a codesto Ente, in caso di esecuzione forzata, si invita l'Ufficio Legale cui la presente è diretta, a far conoscere se intende adempiere spontaneamente al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in oggetto secondo le allegate e distinte parcelle che potranno essere liquidate e pagate allo scrivente legale Avv. Salvatore Iacuzzo mediante bonifico di cui alle seguenti coordinate bancaria: Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Ag. di San Cataldo (CL), c/c IBAN: IT 98 E 01030 83420 000000029748, significando che sarà emessa, successivamente al pagamento, fattura debitamente quietanzata.

Si allega:

- sentenza n. 2839/2011 (con relative prove di avvenuta notifica);
- parcella relativa al risarcimenti dei danni;
- parcella relativa all'onorario e spese di giudizio.

Caltanissetta 01 febbraio 2012

Avv. Salvatore Iacuzzo



Avv. Salvatore Iacuzzo  
Via Libertà 102  
93100 Caltanissetta  
Tel 0934-594379 - Fax 0934-1904033

Il sottoscritto Avv. Salvatore Iacuzzo procuratore costituito dell'impresa individuale D'Alberti Giuseppe nel ricorso r.g.n. 2912/2009, interposto al TAR Catania, Sez. I, per il quale è stata emessa la sentenza n. 2839 depositata l'01/12/2011, passata in giudicato

#### DICHIARA

di accettare, in nome e per conto dell'impresa individuale D'Alberti Giuseppe, la somma di € 44.529,85 concordata con l'Ufficio Legale della Provincia Regionale di Messina, a completa tacitazione di tutte le somme, comprese onorari e spese di giudizio, per le quali è stata condannata la stessa Amministrazione della Provincia Regionale di Messina, senza più nulla a pretendere.

La presente accettazione è valida per gg. trenta (30), significando che, trascorso infruttuosamente tale termine, sarà avviata la procedura per il recupero coattivo, con aggravio delle spese.

Caltanissetta, 07/05/2012

Avv. Salvatore Iacuzzo

